

b) sottrae ogni giurisdizione agli ufficiali di porto, disponendo ch'essa è d'esclusiva spettanza dei comandanti di compartimento, i quali possono delegarne l'esercizio ad un ufficiale dipendente di grado non inferiore a quello di capitano di porto (art. 1 e 2) <sup>(791)</sup>;

c) ammette l'appello contro i provvedimenti dei capitani di porto, ma per le sole decisioni sulle controversie che eccedono il valore di Lit. 2000. Tuttavia i suddetti provvedimenti, anche se appellabili, sono sempre provvisoriamente esecutivi. L'appello dev'essere prodotto nel termine di 15 giorni dalla pronuncia della decisione, se la parte è stata presente, o' dalla notifica, se assente (art. 6) <sup>(792)</sup>;

d) risolve definitivamente la dibattuta questione sulla natura facoltativa del tentativo di conciliazione <sup>(793)</sup>, disponendo che il capitano di porto, anche quando si tratti di valore eccedente le lire 5000, deve adoperarsi per un amichevole componimento, *quando ne sia richiesto da una delle parti* <sup>(794)</sup>. Co-

---

« prestatò in diverse navi, appartenenti al medesimo armatore, la competenza « del capitano o dell'ufficiale di porto è determinata dai singoli capi di do-  
« manda ». - Il prog. 1931 di cod. mar. (art. 607 princ.) mantiene la compe-  
tenza per valore dei comandanti di porto nei limiti di 5000 lire.

(791) Questi ultimi non possono, naturalmente, delegare altri in loro vece, per il noto principio « *delegatus non potest delegare* ». - Art. 607, princ., prog. 1931 cod. mar.: « *I comandanti di porto decidono le controversie.....* ».

(792) Quest'articolo sostituisce il soppresso art. 15 c. m. m.

Sic, l'art. 610 prog. 1931 cod. mar.

(793) V. su tale questione: Trib. Venezia 23 maggio 1885, *Temi Veneta*, 1887, 407; PIPIA, *Tratt. di dir. mar.*, vol. I, 1901, Milano, p. 407; Appello Roma, 28 luglio 1903, *Riv. di dir. comm.*, 1903, vol. II, p. 511, con nota del VATUR; Cass. Roma, 30 aprile 1904, *ibidem*, II, p. 235; Appello Genova, 31 marzo 1905, *ibidem*, II, p. 551, con nota DE ROSSI; *Atti della Commissione Reale per la riforma del cod. mar. merc.*, istituita con R. D. 15 maggio 1904, p. 429, Roma, Tip. Cecchini, 1905, Vol. I; Appello Genova, 2 maggio 1911, *Riv. di dir. comm.*, 1911, II, p. 800; Cassazione di Roma, 17 marzo 1917, *Giur. It.*, 1917, I, 1, 554; « *Tentativo obbli-  
gatorio di conciliazione nelle cause marittime* », monogr. del LUCARINI, in *Il dir. mar.*, luglio-agosto 1925, p. 424; A. SCIALOJA, « *Sistema del diritto della na-  
vigazione* », II Ed., vol. I, Roma, 1929, p. 79, 80.

(794) Osserviamo che, nei confronti della parte che l'amichevole componimento non ha richiesto, il tentativo di conciliazione acquista un carattere obbligatorio.

Conforme: l'art. 611, princ., del prog. 1931 cod. mar.